



# COMPENSORIO ALTO GARDA E LEDRO

## LEGGE PROVINCIALE 15 GENNAIO 1993, N. 1

“Norme per il recupero degli insediamenti storici ed interventi finanziari”

### ISTRUZIONI E CHIARIMENTI

#### 1. TERMINI DI PRESENTAZIONE

Con provvedimento n. 1295 di data 23 maggio 2008 la Giunta Provinciale ha deliberato l'apertura dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2008 per gli interventi di privati per il **RECUPERO DELLE FACCIATE**.

**La presentazione delle domande al Comprensorio competente per territorio deve essere effettuata:**

**entro il termine ultimo del 31 luglio 2008**

Per le domande inviate a mezzo posta farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL COMPENSORIO ALTO GARDA E LEDRO NEI SEGUENTI ORARI:**

<b>ORARIO UFFICIO:</b>	il mattino	da lunedì a venerdì	ore: 08.30 - 12.00
	il pomeriggio	da lunedì a giovedì	ore: 14.30 - 16.00
	il venerdì pomeriggio	CHIUSO	

<b>UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA</b>	<a href="http://www.compensorioc9.tn.it">www.compensorioc9.tn.it</a>
<b>Via Rosmini 5/b</b>	<b>Tel. 0464/571705 - Fax 0464/553254</b>
<b>38066 RIVA DEL GARDA</b>	<b>e-mail: <a href="mailto:segreteria@compensorioc9.tn.it">segreteria@compensorioc9.tn.it</a></b>

**LA NORMATIVA E LA MODULISTICA PROVINCIALE CITATA NELL'OPUSCOLO SONO DISPONIBILI SUL SITO INTERNET ALL'INDIRIZZO: [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it) al quale si accede con il seguente percorso:**

**voce "URBANISTICA" - "Urbanistica e tutela del paesaggio - Normativa e Commissioni - Normativa - Recupero degli insediamenti storici, ed infine Criteri per la concessione dei contributi, o scaricabili dal sito del Comprensorio Alto Garda e Ledro sopra citato.**

#### 2. DOMANDE

- Le domande per la richiesta di contributo, da redigere sugli appositi moduli disponibili presso il Comprensorio Alto Garda e Ledro, o scaricabili dal sito del Comprensorio o della Provincia sopra citati, prevedono un tipo di intervento per il **recupero delle facciate** di immobili ubicati nell'ambito dei centri storici, così come individuati dal vigente strumento urbanistico, **per la tipologia d'intervento del restauro, risanamento conservativo e della ristrutturazione.**

**Deve essere predisposta una diversa domanda per ogni tipo di intervento**

**Non è ammessa la presentazione di domande per il recupero delle facciate qualora i richiedenti abbiano già ottenuto il contributo per il recupero dello stesso immobile sulla base di una domanda di intervento ordinario ai sensi della Legge Provinciale 15 gennaio 1993, n. 1.**

I contributi relativi al **recupero delle facciate** degli immobili sono limitati, a seconda della tipologia dell'immobile, ai seguenti casi:

- a) negli edifici in successione ("schiere") sono finanziabili gli interventi di recupero delle facciate che si affacciano su piazze o vie pubbliche principali e secondarie;
- b) negli edifici a corte o articolati sono finanziabili anche gli interventi riferiti al recupero delle facciate interne, se costituiscono quinte di spazi di interesse architettonico rilevante;
- c) negli edifici isolati visibili nella loro interezza sono finanziabili gli interventi di recupero di tutte le facciate.

**Sono comunque ammesse a contributo solo le domande che consentono il recupero dell'intera facciata, mediante un progetto complessivo di recupero ovvero di completamento di interventi parziali già eseguiti concordato, ove necessario, fra i comproprietari.**

### **3. REQUISITI**

- a) **soggettivo:** unico requisito richiesto è la titolarità dell'immobile (iscritta tavolarmente) all'atto della presentazione della domanda;
- b) **tecnico:** l'immobile dovrà rientrare nella perimetrazione dei centri storici o essere stato classificato "edificio storico" dai Piani Regolatori Generali vigenti.

### **4. DIVIETO DI CUMULO DI BENEFICI**

**Legge Provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 - articolo 23:** "I contributi previsti dalla presente legge sono alternativi e comunque non cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi provinciali in materia di edilizia abitativa."

**Delibera della Giunta Provinciale n. 2192 di data 24 settembre 2004:** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della L.P. 1/93, per le opere di privati il contributo è alternativo e comunque non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per i medesimi interventi. Rimane tuttavia salvo quanto disposto al **punto 11** delle istruzioni e chiarimenti nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi delle agevolazioni tributarie di cui alla legge n. 449 del 1997 e successive modifiche.

### **5. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere indirizzate al Comprensorio Alto Garda e Ledro - Via Rosmini 5/b - 38066 Riva del Garda (TN) - e prodotte con l'osservanza della vigente disciplina sull'imposta di bollo.

**Per le domande inviate a mezzo posta farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.**

Le domande di contributo riguardante un immobile appartenete a più proprietari dovranno essere sottoscritte da tutti.

Le domande di contributo hanno validità massima triennale. Le stesse decadono qualora non vengano ammesse a contributo entro il terzo anno successivo a quello della loro presentazione e gli interessati devono eventualmente ripresentare una nuova domanda entro i termini stabiliti. In tal caso l'interessato può chiedere che per la nuova domanda venga utilizzata la documentazione già presentata con la domanda precedente decaduta, eventualmente integrata da nuovi documenti aggiuntivi o sostitutivi di quelli già in possesso dei Comprensori e dei Comuni di Trento e Rovereto che devono essere allegati alla nuova domanda.

Nel periodo di validità triennale le domande possono essere aggiornate dall'interessato, entro il termine previsto per la presentazione delle domande degli anni successivi, per quanto concerne l'ammontare del contributo richiesto o le eventuali variazioni delle condizioni documentate.

**Il progetto allegato alla domanda (sia esso di massima che esecutivo) dovrà essere redatto attenendosi scrupolosamente a quanto stabilito dalle norme che regolamentano gli Insediamenti Storici così come adottati in seno ai Piani Regolatori Generali vigenti.**

**Ogni variante apportata al progetto originario dovrà essere trasmessa al Comprensorio, il quale verificherà, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, se le varianti proposte comportino una diversa valutazione della domanda di ammissione a contributo. I lavori relativi alla variante stessa non potranno comunque essere eseguiti fino all'accertamento di conformità con i criteri previsti.**

**I lavori oggetto della domanda di contributo non devono avere inizio prima che il Comprensorio Alto Garda e Ledro abbia effettuato il relativo sopralluogo tecnico.**

## **6. GRADUAZIONE DEI CONTRIBUTI**

- **Un contributo in conto capitale (fondo perduto), fino al 40 per cento** della spesa ammissibile per gli interventi di **recupero delle facciate**.

## **7. QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE TECNICAMENTE AMMISSIBILI**

La spesa ammessa per il recupero delle facciate non può superare il limite unitario di **€ 120,00** a metro quadrato di superficie, calcolata vuoto per pieno e comunque non superiore a **€ 50.000,00.=.**

## **8. ESCLUSIONE DI ZONE, SOGGETTI E DI INIZIATIVE SPECIFICHE**

- a) **Sono esclusi** gli interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria e gli interventi relativi ad immobili soggetti dai vigenti strumenti urbanistici a "ricostruzione";
  - b) **Sono esclusi** gli interventi relativi ad immobili soggetti dai vigenti strumenti urbanistici a "ristrutturazione" tranne che per gli interventi a scopo turistico, che per il recupero delle facciate;
  - c) **Sono esclusi** dall'incentivazione pubblica gli istituti di credito, le assicurazioni, le società e le imprese in generale, tranne quelle operanti nell'ambito dell'iniziativa "sviluppo attività turistica extra alberghiera nei villaggi" di cui all'articolo 16 della Legge Provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
  - d) **per quanto concerne il recupero delle facciate** degli edifici non operano le esclusioni di cui alle lettere a) – b) e c); inoltre **possono fare domanda anche gli Amministratori di condominio**;
- **Sono altresì esclusi** dal finanziamento gli edifici di culto (chiese, cimiteri, edicole, ecc.) e relative pertinenze (quali canoniche, ecc.), i castelli e gli altri beni di carattere monumentale (forti, ville di particolare pregio, ecc.), nonché il restauro di affreschi, decorazioni o pitture manifeste o rinvenute durante le operazioni edilizie in qualsiasi manufatto.

**Per "castelli e gli altri beni di carattere monumentale (forti, ville di particolare pregio, ecc.)"** di cui sopra si intendono quei beni che, in quanto beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), possono formare oggetto delle agevolazioni previste dalla legge provinciale 17 febbraio 2003 n. 1, fermo restando che per gli immobili di proprietà di enti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro l'interesse culturale deve essere stato riconosciuto dagli organi provinciali competenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e che per gli immobili di proprietà di soggetti diversi da quelli precedentemente indicati la dichiarazione di interesse culturale del bene deve essere stata notificata al proprietario, detentore o possessore."

## **9. MODALITÀ' DI EROGAZIONE**

L'erogazione dei contributi è disposta dal Comprensorio a seguito dell'ultimazione dei lavori e previo riscontro della conformità di quanto eseguito con il progetto autorizzato e con le relative varianti; sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata in Comune può essere erogata un'anticipazione fino al 50% del contributo concesso.

L'erogazione finale dei contributi sugli interventi per il recupero delle facciate è subordinata alla dimostrazione da parte degli interessati di aver sostenuto, attraverso idonea documentazione fiscale (**fatture debitamente quietanzate e pagate a mezzo bonifico bancario o assegno bancario evitando pagamenti in contanti**), in relazione all'intera spesa (**100 per cento**) ammessa a contributo. Qualora la spesa effettivamente dimostrata sia inferiore alle quote sopra indicate, il contributo è ridotto in maniera proporzionale (concorrono alla dimostrazione della spesa ammessa anche gli oneri fiscali).

## **10. DECADENZA DAI BENEFICI E SUCCESSIONE PER DECESSO DEL BENEFICIARIO**

Con riferimento a quanto previsto dal comma I lettera d) dell'articolo 12 della Legge Provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 e s.m. (trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo prima della fine dei lavori), si ritiene opportuno precisare, a fini interpretativi, che deve intendersi ricompresa tra le cause di decadenze dei benefici ogni atto di trasferimento del bene a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.

Sempre a fini interpretativi, si precisa che il trasferimento del bene costituisce causa di decadenza dai benefici solamente se intervenuta dopo la formale concessione del contributo con il provvedimento di cui all'articolo 9 della Legge Provinciale 15 gennaio 1993, n. 1.

Nel caso di trasferimento del bene effettuato prima della concessione del contributo i soggetti acquirenti possono presentare domanda all'ente delegato per il subentro al richiedente originario a condizione dell'assunzione dei relativi obblighi e purché non venga modificata l'originaria posizione in graduatoria

Infine, nel caso di acquisto mortis causa del bene oggetto del contributo i nuovi titolari, siano essi eredi o legatari, potranno subentrare nella medesima posizione del defunto, previa presentazione di apposita domanda all'Ente competente per la concessione dei contributi. In tal caso non verrà fatta alcuna distinzione in base al momento in cui si verifica l'apertura della successione rispetto alle varie fasi di cui si compone il procedimento di assegnazione del contributo.

Se i nuovi titolari, dovessero risultare comproprietari del bene oggetto dell'intervento finanziato oppure, se più aventi causa dovessero acquistare, mortis causa, singole porzioni dell'immobile originariamente interessato nella sua totalità dall'intervento di recupero, tutti i nuovi titolari saranno ritenuti solidalmente responsabili dell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge Provinciale 15 gennaio 1993, n. 1.

## **11. CRITERI e MODALITA' DI VERIFICA DELLA CUMULABILITA' DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE PROVINCIALE 15 GENNAIO 1993, N. 1 CON LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, n. 449 (41 per cento ora 36 per cento)**

Qualora in sede di liquidazione della quota a saldo del contributo e previa apposita dichiarazione, il beneficiario dichiari di aver usufruito o di usufruire, per lo stesso intervento dell'agevolazione di cui alla Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Comprensorio dovrà provvedere a ridurre di cinque punti la percentuale del contributo concesso. Tale riduzione non viene applicata agli interventi previsti dalla misura "Sviluppo attività turistica extra-alberghiera nei villaggi" ubicati nelle zone rurali che usufruiscono di un regime già concordato con l'Unione Europea.

## **12. DIRETTIVE IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO**

**1.** Le nuove direttive previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 249 di data 18 febbraio 2005, in materia di risparmio energetico, si applicano alle corrispondenti tipologie di immobili rientranti nella competenza del recupero degli insediamenti storici di cui alla Legge Provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, e seguenti modifiche.